

COMUNITA' MONTANA DEI SIBILLINI -ZONA M- COMUNANZA -AP

DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO STAGIONALE DELLE ERBE ESTIVE DEI PASCOLI MONTANI DEMANIALI REGIONALI DI MONTE CASTEL MANARDO (Allegato delibera Giunta Esecutiva n. 25 del 31.05.2007)

Art.1 I pascoli stagionali Demaniali della Regione Marche, oggetto del presente Disciplinare, sono quelli facenti parte del Tenimento di "Monte Castel Manardo" consegnato in gestione alla Comunità Montana dei Sibillini in data 1° dicembre 1999, per un totale di ha **2.627,38.57**.

Rispetto alla consegna del dicembre 1999, la Regione Marche ha riorganizzato le superfici demaniali secondo la competenza territoriale delle singole Comunità Montane, assegnando alla Comunità Montana dei Sibillini le superfici ricadenti nei territori dei Comuni di Amandola di ha **185,44.10** e Montefortino di ha **2.000,02.72**, per un totale di ha **2.185,46.82**.

Le superfici demaniali assegnate sono suddivise in comparti pascolivi attualmente utilizzabili per la presenza di piste di servizio, casali per rimessa attrezzi ed acquedotti, inoltre nel Tenimento ci sono altre superfici non codificate in comparti.

Presi singolarmente i comparti pascolivi attualmente utilizzabili si estendono sulle seguenti superfici:

1.COMPARTO PASCOLIVO CASALE GRASCETE esteso su **185,44.10 ha** nel Comune di Amandola e precisamente:

Comune di Amandola - Fg n.51 pp n.5-15-18-21-22-23-46-47-50-51-52-53 S=46,80.60 ha;
Fg n.52 pp n.82-83 S= 0,36.00;
Fg n.61 pp n.2-6-12-13-14-21-22-25-27-34-37-38-39-40 S= 71,61.20;
Fg n.62 pp n. 37-38-42-49-96-97-98-99-100-111-112-126-127-136-140-153-154-155-156-157-158 S= 55,25.00 ha;
Fg n.63 pp n.33-34-43-44-46-51-73-84-93-104-114-126-129-133 S= 11,41.30.

2. COMPARTO PASCOLIVO CASALE ARA DEL RE -CASALE RICCI esteso su **424,15.90 ha** nel Comune di Montefortino e precisamente:

Comune di Montefortino- Fg n.1 pp n. 1-2-3-4-5-6-7-8-11-12-13-14-15-18-19-23-24/p-28-30-36-42-46-47-60-61-74-75-82-86-87-89-90-91/p-94/p S=210,54.10 ha;
Fg n.13 pp n.1-2-4-5/p-18-19-20 S= 146,41.80 ha;
Fg n.14 pp n.5-12-15-33-39 S= 67,20.00 ha;

3.COMPARTO PASCOLIVO CASALE RINALDI esteso su **240,03.30 ha** e precisamente:

Comune di Montefortino: Fg n. 13 pp n.5/p-6-8-9/p-13-14/p-15-17-22-23-24-25-26-27/p-28-29 S= 240,03.30 ha.

4.COMPARTO PASCOLIVO CASALE CERASA PANTANELLI esteso su **86,59.90 ha** nel Comune di Montefortino e precisamente:

Comune di Montefortino: Fg n.36 pp n. 26-27-28-29-44-66-67-68-70-71;

5.COMPARTO PASCOLIVO CASALE GROTTONI BANDITELLA esteso su **75,57.30 ha** nel Comune di Montefortino e precisamente:

Comune di Montefortino: Fg n.36 pp n.30.

6.COMPARTO PASCOLIVO CASALE PRIORA- CASALE IL RIO esteso su **73,06.80** ha in Comune di Montefortino e precisamente:

Comune di Montefortino Fg n.16 pp n. 3 e Fg n.36 pp n.6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-64-65.

Art.2- I concessionari sono tenuti ad osservare e far osservare sempre e durante la fruizione dell'alpeggio il presente Disciplinare , oltre i vincoli imposti dal Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.), le Prescrizioni di Massima e Norme di Polizia Forestale ed il "Capitolato tipo per l'utilizzazione dei pascoli montani dei Comuni e degli Enti" vigente per le Province di Ascoli Piceno e Macerata. Gli stessi sono responsabili per i danni e le inosservanze agli obblighi e/o alle prescrizioni contenute negli anzidetti strumenti normativi, sia civilmente che penalmente.

Art.3-L'alpeggio è consentito dal **1° giugno al 1° ottobre** (periodo che può essere insindacabilmente modificato dal concedente per motivi stagionali) e deve praticarsi mediante pascolamento a rotazione, con una permanenza del bestiame per ogni zona, di due giorni e con un carico massimo di un capo ovino per ogni ara (100 metri quadri) di terreno pascolivo.

Il carico massimo di bestiame consentito è di n. **5 (cinque) capi ovini** oppure **n.1 (uno) capo bovino o equino adulto per ogni ettaro**.

Art.4-Le attrezzature aziendali situate nei vari comparti pascolivi sono a servizio dei rispettivi concessionari e gli stessi sono responsabili di ogni eventuale danneggiamento e/o deterioramento che si verificasse e/o che si riscontrasse in sede di riconsegna.

Art.5-Il concessionario è obbligato, pena la non validità della concessione e/o la revoca della stessa a tutti gli effetti e senza diritto ad alcun risarcimento delle somme pagate:

A. a comunicare al concedente **10 (dieci)** giorni prima della data di immissione del bestiame:

- 1.le specie e le quantità di bestiame oggetto di immissione nonché il tipo di marcatura (speciale ed indelebile) adottata ed atta alla individuazione del proprietario del bestiame;
- 2.il giorno e l'ora in cui si intende immettere il bestiame, nonché la località prescelta, per l'indispensabile riscontro preventivo del bestiame stesso.
- 3.generalità e residenza dei custodi del proprio bestiame.

B. ad esibire al concedente, prima dell'immissione del bestiame al pascolo:

PER TUTTI GLI ANIMALI:

- | | |
|----------------|---|
| Specie Bovina. | 1. Certificato attestante la sanità dell'allevamento - Mod E/N;
2. Schede di stalla - MOD 2/33 con prelievi di profilassi; |
| Specie Ovina. | 1.Certificato attestante la sanità dell'allevamento - MOD Q;
2.Schede di stalla - MOD 2/33 con prelievi di profilassi. |

PER GLI ANIMALI PROVENIENTI DA COMUNI DIVERSI DA QUELLO RICEVENTE:

-Certificato del Sindaco del Comune di provenienza, attestante che il territorio comunale è IMMUNE da qualsiasi malattia infettiva del bestiame;

-Nulla osta del SINDACO del Comune di arrivo;

-Mod.7-Relativo allo spostamento del bestiame (da effettuare 48 ore prima della partenza).

C. ad immettere solo il bestiame oggetto delle certificazioni di cui al punto B:

D. a segnalare alle autorità competenti qualsiasi eventuale manifestazione di malattia contagiosa che eventualmente si verificasse, nonché a provvedere a proprie spese ad isolare gli stessi animali e ad adempiere a qualsiasi misura di profilassi che venisse dettata e/o imposta.

Art.6. Le risorse idriche disponibili dovranno essere utilizzate con oculatezza e in piena armonia tra tutti i concessionari dei vari comparti pascolivi con l'intesa che il concedente non ne garantisce l'entità e la sufficienza, né si assume alcuna responsabilità di sorta per eventuali interruzioni e/o esaurimento che eventualmente dovessero verificarsi.

Art.7. La concessione del pascolo demaniale potrà avere una durata massima di anni 6 e limitatamente al periodo 01 giugno- 01 ottobre di ogni anno; il canone di concessione verrà stabilito in relazione alla superficie utilizzata.

Art.8. E' fatto divieto:

- a. di pascolare nei terreni boscati e/o fuori zona assegnata salvo diversa autorizzazione scritta;
- b. di asportare massa legnosa secca o verde;
- c. di asportare letame;
- d. di praticare il pascolo senza custodia e/o con un numero inferiore ad un custode per ogni cento capi ovini o frazione;
- e. di effettuare movimenti di terreno, costruzioni, ecc. (è consentita solo l'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione per il ripristino della agibilità della pista di accesso e della chiudenda posta a salvaguardia dei boschi, previa autorizzazione del concedente);
- f. di far transitare con qualsiasi mezzo e/o a piedi nell'ambito del territorio demaniale, persone non preventivamente segnalate ed autorizzate.

Art.9. Per le infrazioni alle norme sopra citate, oltre alle sanzioni previste dalle varie Leggi e Regolamenti Forestali, saranno applicate a carico del concessionario le seguenti penali per ogni sanzione amministrativa derivante dal mancato rispetto delle norme di tutela del pascolo:

- a. per lo sconfinamento e l'inosservanza della durata del pascolo verrà applicata la pena pecuniaria giornaliera di € **3,00 (tre/00)** per ogni capo ovino ed € **8,00 (otto/00)** per ogni bovino o equino trovato al pascolo e/o a vagare liberamente, oltre al risarcimento del danno da valutarsi a norma di legge;
- b. per rifiuto o mancata collaborazione per il controllo e riscontro di animali: € **80,00 (ottanta/00)** ogni cento capi ovini e/o frazione e venti capi bovini o equini adulti e/o frazione;
- c. per l'asportazione di massa legnosa secca o verde: € **6,00 (sei/00)/qle**;
- d. per l'asportazione di letame: € **6,00 (sei/00)/qle**;
- e. per pascolo senza custodia e/o con un numero inferiore ad un custode per ogni cento capi ovini o frazione: € **3,00 (tre/00)** per ogni capo ovino ed € **8,00 (otto/00)** per ogni capo bovino o equino;
- f. per movimenti terra e costruzioni non autorizzati: rispettivamente € **60,00 (sessantanta/00)/ mc** ed € **300,00 (trecento/00)/mc**;
- g. per autorizzazioni al transito, sia con qualsiasi mezzo che a piedi, non consentito dal concedente: € **60,00 (sessanta/00)** per ogni automezzo (camions, trattori, autoveicoli, moto, ecc) ed € **15,00 (quindici/00)** per ogni pedone.

Art.10- Il concedente si riserva la possibilità di eseguire o far eseguire, anche durante il periodo dell'alpeggio e senza che il concessionario possa pretendere risarcimenti e/o indennità di qualsiasi tipo e a qualsiasi titolo (nemmeno per l'eventuale occupazione di superfici oggetto di concessione):

-lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione alle strutture e infrastrutture aziendali, il miglioramento e/o il rimboschimento di superficie pascoliva ritenuta dal concedente degradata o non più idonea per il pascolo e la raccolta delle erbe officinali e non, da parte di ditte autorizzate.

Art.11-A garanzia degli obblighi contrattuali e dei relativi danni eventualmente provocati, i concessionari delle erbe estive debbono costituire un **deposito cauzionale** pari al **10%** del valore del canone d'affitto complessivo (totale dei sei anni).

Art.12- Tutte le spese di contratto, quali bolli, registrazioni, tasse, ecc sono a carico del concessionario.

Art.13-E' fatto divieto al concessionario di cedere in sub-concessione tutta o in parte la superficie pascoliva presa in affitto, pena la risoluzione automatica del contratto.

Art.14- E' riservata all'Amministrazione concedente la facoltà insindacabile di procedere alla risoluzione della convenzione con semplice raccomandata nel caso in cui il concessionario non assolvesse regolarmente i suoi obblighi contrattuali. Agli effetti della convenzione di concessione, il concessionario dovrà eleggere il proprio domicilio legale presso la sede dell'Amministrazione concedente.

Art.15-Il ritardo del pagamento del canone di concessione annuo oltre la data del 20 giugno comporta l'applicazione degli interessi legali qualora sia contenuto in un massimo di 30 (trenta) giorni; l'ulteriore ritardo comporta la revoca della concessione e la risoluzione della convenzione.

Art.16-Per la definizione di eventuali controversie che potessero insorgere a seguito del mancato rispetto delle norme contenute nel presente disciplinare e che non siano sanabili con accordi bonari, il Foro competente è il Tribunale di Ascoli Piceno.